

Corte di Cassazione VI sez. penale – 05 febbraio 2008, n. 5658 – Pres. Mannino – Rel. Carcano – ric. P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli.

Codice della strada – Misure cautelari - Art. 213 - Sequestro amministrativo del veicolo – Circolazione abusiva – Art. 213, comma 4 cod. strada - Illecito amministrativo.

Art. 213 cod. strada - Sequestro amministrativo del veicolo – Circolazione abusiva – Reato - Art. 334 cod. pen. – Sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità.

Risponde dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, cod. strada il custode o il proprietario di un veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, il quale venga sorpreso a circolare con il veicolo stesso durante il periodo in cui questo è assoggettato al vincolo di indisponibilità.

Peraltro, una tale condotta integra anche gli estremi del reato di cui all'art. 334 cod. pen. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa) in quanto la circolazione del veicolo assoggettato a sequestro amministrativo presuppone, di norma, la sottrazione dello stesso alla misura cautelare di cui sopra.